



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9256 del 2021, proposto dal

Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

signor Carlo Chiariglione, nella qualità di Presidente della Assomilitari, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Murano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) n. 4926/2021, resa tra le parti, concernente la revoca dell'assenso ministeriale all'Associazione Assomilitari

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor Carlo Chiariglione;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2021 il Cons. Cecilia Altavista e uditi per le parti gli Avvocati dello Stato Valeria Romano e Maurizio Greco e l'avvocato Giulio Murano;

Considerato che la preliminare questione relativa alla legittimazione attiva al ricorso, in particolare se si debba ritenere proposto in proprio o quale Presidente della associazione militare, così come le ulteriori censure relative al provvedimento di revoca dell'assenso necessitano dell'esame del merito, per la cui trattazione è già fissata presso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio l'udienza pubblica del 16 marzo 2022;

Considerato, pertanto, che, allo stato, nelle more della udienza pubblica, non si ravvisa un danno grave ed irreparabile, derivante dalla temporanea mancata esecuzione del provvedimento di revoca dell'assenso, tale da costituire un idoneo presupposto per l'accoglimento dell'appello cautelare;

Ritenuta la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) respinge l'appello cautelare (Ricorso numero: 9256/2021).

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Italo Volpe, Consigliere

Giovanni Sabato, Consigliere

Antonella Manzione, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Cecilia Altavista

IL PRESIDENTE

Gianpiero Paolo Cirillo

IL SEGRETARIO